

Foglio Federale

Berna, 5 gennaio 1968

Anno LI

Volume I

N° 1

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

Termine d'opposizione: 4 aprile 1968

Legge federale che modifica quella su l'assicurazione militare

(Del 21 dicembre 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 luglio 1967¹,

decreta:

I

La legge federale del 20 settembre 1949² su l'assicurazione militare (appresso: «LAM») è modificata come segue:

Art. 1, cpv. 1, n. 10 (nuovo)

10. Chiunque prenda parte come civile ad un'esercitazione militare se tale attività è coperta dall'assicurazione militare giusta una decisione del Consiglio federale.

Art. 1, cpv. 2

² È parimenti a beneficio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie:

1. Chiunque soggiaccia all'obbligo del servizio militare o funga da istruttore nella protezione civile e partecipi a corsi, esercitazioni, rapporti o

¹ FF 1967 II, 1.

² RU 1949, 1705 (A XII).

sia mobilitato durante il servizio attivo o chiamato per soccorsi urgenti come pure chiunque, presti aiuto durante l'intervento degli organismi di protezione civile.

2. Chiunque, senza essere tenuto a servire nella protezione civile o a fungere da istruttore, partecipi a corsi, esercitazioni e rapporti, se detta attività è coperta dall'assicurazione militare giusta una decisione del Consiglio federale.
3. Chiunque svolga fuori servizio un'attività volontaria di protezione civile, se detta attività è conforme alle istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 20, cpv. 3

³ Il guadagno è considerato fino a 27 000 franchi l'anno. Questa somma soggiace agli eventuali adattamenti giusta l'articolo 25 *bis*.

Art. 24, cpv. 2

² Il guadagno è considerato fino a 27 000 franchi l'anno. Questa somma soggiace agli eventuali adattamenti giusta l'articolo 25 *bis*.

Art. 25 bis

¹ A ogni sensibile aumento o diminuzione, rispetto alla situazione di partenza, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, il Consiglio federale è tenuto ad adattare le rendite, dall'inizio dell'anno seguente, aumentando o diminuendo il guadagno annuo che le determina.

² Se le rendite devono essere adattate alle fluttuazioni del reddito del lavoro, il Consiglio federale deve presentare all'Assemblea federale una proposta corrispondente. I decreti federali d'adattamento non sono sottoposti al referendum.

II

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge, le indennità di malattia in corso vanno aumentate in modo di corrispondere al guadagno di cui l'assicurato è privato, semprechè tale guadagno superi il massimo finora preso in considerazione.

² Alla stessa data, le rendite in corso saranno modificate come segue:

- a. esse sono aumentate in modo di corrispondere al guadagno annuo stabilito al momento della loro determinazione, semprechè tale guadagno superi il massimo finora preso in considerazione;
- b. il guadagno annuo stabilito secondo la lettera a è aumentato, in caso di rendita permanente, del 7,5 per cento, se la rendita è stata ricalcolata, con effetto dal 1° gennaio 1964, giusta il numero IV, capoverso 1, della legge federale del 19 dicembre 1963 che modifica quella su l'assicurazione militare, oppure del 5 per cento, se la rendita è stata concessa nel 1964.

³ In caso d'adattamento delle rendite in corso giusta il capoverso 2, il nuovo guadagno annuo preso in considerazione non può superare l'ammontare massimo previsto all'articolo 24, capoverso 2, della LAM.

⁴ Il rincaro al 31 dicembre 1965, corrispondente a un livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 220 punti (agosto 1939 = 100) è ritenuto compensato mediante il nuovo calcolo delle rendite, conformemente al decreto federale del 17 marzo 1966 per l'adattamento delle rendite dell'assicurazione militare e ai capoversi da 1 a 3 del presente numero. Questo compenso del rincaro corrisponde, secondo il nuovo indice dei prezzi al consumo (settembre 1966), a 97,4 punti.

III

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1967.

Il Presidente: **H. Konzett**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1967.

Il Presidente: **E. Wipfli**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Termine d'opposizione: *4 aprile 1968.*

Data della pubblicazione: *5 gennaio 1968.*

Legge Federale che modifica quella su l'assicurazione militare (Del 21 dicembre 1967)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.01.1968
Date	
Data	
Seite	1-3
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 162

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.